

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

Parte ricorrente espone di essere titolare di un rapporto di conto corrente intrattenuto con l'intermediario resistente. Deduce di essere rimasta vittima di una truffa informatica, perpetrata mediante comunicazioni apparentemente riconducibili all'intermediario, che avrebbe determinato l'esecuzione di due operazioni di pagamento non autorizzate, per un importo complessivo di euro 2.098,89, tempestivamente disconosciute.

Rappresenta altresì di aver richiesto la chiusura del conto corrente a lei intestato, senza ottenere riscontro, e di aver sostenuto spese di assistenza difensiva.

Insoddisfatta degli esiti del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso delle somme indebitamente sottratte, la chiusura del conto corrente e il rimborso delle spese legali.

L'intermediario, regolarmente costituitosi, ha prodotto evidenza dell'avvenuto accredito in favore della ricorrente dell'intero importo oggetto di contestazione, oltre alla somma di euro 20,00 a titolo di contributo alle spese della procedura, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda restitutoria.

La ricorrente ha preso atto dell'avvenuto rimborso, insistendo tuttavia sulla richiesta di chiusura del conto corrente e sul rimborso delle spese di assistenza difensiva.

DIRITTO

In relazione alla domanda di rimborso delle operazioni non autorizzate, dalla documentazione in atti risulta che l'intermediario ha integralmente soddisfatto la pretesa restitutoria azionata dalla ricorrente, mediante l'accredito dell'importo complessivo di euro 2.098,89, oltre al contributo di euro 20,00 previsto dalla procedura ABF. Sul punto, dunque, è cessata la materia del contendere.

In relazione alla domanda relativa alla chiusura del conto corrente, non risulta in atti che l'intermediario abbia dato seguito alla richiesta di recesso avanzata dalla ricorrente.

Come costantemente affermato dall'Arbitro, il diritto del cliente di recedere dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato trova fondamento negli artt. 1855 c.c. e nell'art. 120-bis TUB, che riconoscono al correntista la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese.

Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, la cessazione del rapporto si produce per effetto della dichiarazione recettizia del cliente, indipendentemente dalla sussistenza di un saldo negativo del conto, e l'intermediario è tenuto a dare esecuzione alla richiesta di chiusura entro un termine ragionevole e congruo, che, in assenza di diversa pattuizione contrattuale, può essere individuato nel termine di quindici giorni previsto dall'art. 1855 c.c. (si vedano, tra le altre, Collegio di Roma, decisione n. 6159/2019; Collegio di Napoli, decisione n. 10130/2023; Collegio di Bari, decisione n. 8892/2022).

Il mancato riscontro alla richiesta di estinzione del rapporto non risulta pertanto conforme ai principi di correttezza e buona fede che devono improntare la condotta dell'intermediario nell'esecuzione del rapporto contrattuale, da cui discende l'obbligo dell'intermediario di dare riscontro alla comunicazione del recesso da parte del cliente; ne deriva che, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, occorre accertare l'avvenuto recesso da parte del cliente dal contratto concluso con l'intermediario convenuto.

Per quanto riguarda la domanda concernente il rimborso delle spese di assistenza difensiva, secondo il costante orientamento del Collegio di Coordinamento, in caso di cessazione della materia del contendere sulla domanda principale, le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute, salvo che l'intervento del professionista sia stato reso necessario da un comportamento particolarmente ostile o ostruzionistico dell'intermediario, circostanza che nel caso di specie non risulta dimostrata (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6174/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente al recesso dal rapporto nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE